Articolo 2

Un importo supplementare viene fissato qualora si constati che il prezzo d'offerta scende al di sotto del prezzo limite. Tale importo viene modificato qualora si constati una variazione del prezzo d'offerta. Esso viene soppresso qualora si constati che il prezzo d'offerta raggiunge o supera il prezzo limite.

Articolo 3

L'importo supplementare è identico, per unità quantitativa, per tutte le importazioni di un determinato prodotto, originarie di alcuni paesi terzi o in provenienza dai paesi terzi, a seconda del caso, per i quali lo stesso prezzo d'offerta è stato determinato.

Articolo 4

L'ammissione dei paesi terzi al beneficio delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE o del regolamento n. 123/67/CEE, viene decisa secondo la procedura prevista all'articolo 17 di detti regolamenti.

Articolo 5

La Commissione procede regolarmente al controllo dei dati sui quali è basata la determinazione dell'importo supplementare. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione i dati relativi alle importazioni e le informazioni necessarie perché essa possa seguire l'evoluzione dei prezzi sui mercati della Comunità e dei paesi terzi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 164/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1967

che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 4,

Considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE, il prelievo deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione di un coefficiente che esprime :

— per i prodotti sgusciati interi, la quantità di uova in guscio utilizzate nella fabbricazione di un chilogrammo di tali prodotti e,

— per i prodotti sgusciati separati, la quantità di uova in guscio utilizzate nella fabbricazione di un chilogrammo di tali prodotti,

nonché il rapporto medio tra i valori commerciali degli elementi costitutivi dell'uovo ;

Considerando che il coefficiente da utilizzare per il calcolo del prelievo applicabile alle uova sgusciate intere fresche o conservate è basato sul peso medio degli elementi costitutivi dell'uovo, tenuto conto del peso del guscio ; che il coefficiente per i prodotti sgusciati interi essiccati è inoltre basato sulla percentuale media di sostanza secca contenuta negli elementi costitutivi freschi dell'uovo ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

Considerando che il coefficiente da utilizzare per il calcolo del prelievo applicabile ai prodotti sgusciati separati è basato sugli elementi di cui sopra e sul rapporto medio tra il valore commerciale del giallo d'uova e del bianco d'uova che può essere valutato a 4 : 1 ;

Considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE, i prezzi limite devono essere derivati dal prezzo limite delle uova in guscio ; che all'atto della derivazione deve essere tenuto conto dei coefficienti da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili agli stessi prodotti ; che deve inoltre essere tenuto conto, fra l'altro, di un importo forfettario che esprime le spese generali di produzione e di commercializzazione ;

Considerando che le spese generali di produzione e di commercializzazione per i prodotti sgusciati interi comprendono le spese di sgusciatura, di pastorizzazione, di congelamento, di essiccazione e d'imballaggio, nonché le spese di manodopera, di assicurazione, di ammortamento, d'analisi, di trasporto e il margine di commercializzazione ; che tali spese possono essere valutate forfettariamente a :

— 0,1600 u.c./kg per le uova sgusciate intere fresche o conservate,

— 0,4935 u.c./kg per le uova sgusciate intere essiccate ;

Considerando che le spese generali di produzione e di commercializzazione per i prodotti sgusciati separati comprendono gli stessi elementi utilizzati per i prodotti sgusciati interi ; che tali spese devono essere ripartite tra gli elementi costitutivi dell'uovo ; che la ripartizione può essere effettuata in funzione del rapporto di peso e del valore commerciale degli elementi costitutivi freschi dell'uovo ; che dette spese possono essere valutate forfettariamente a :

— 0,2891 u.c./kg per il giallo d'uova fresco,

— 0,3150 u.c./kg per il giallo d'uova congelato,

— 0,5667 u.c./kg per il giallo d'uova essiccato ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I coefficienti che esprimono le quantità e il rapporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE sono fissati nell'allegato colonna 3.

Articolo 2

L'importo forfettario di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 122/67/CEE è determinato nell'allegato colonna 4.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

(Unità di conto/kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Importo forfettario
1	2	3	4
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati		
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova		
	I. Atti ad usi alimentari		
	a) di volatili da cortile		
	1. Uova sgusciate		
	aa) fresche o conservate	1,16	0,1600
	bb) essiccate	4,24	0,4935
	2. Giallo d'uova		
	aa) liquido	2,04	0,2891
	bb) congelato	2,18	0,3150
	cc) essiccato	4,30	0,5667

REGOLAMENTO N. 165/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1967

relativo alla destinazione dei prodotti di cui gli Stati membri hanno assicurato l'acquisto nel quadro degli interventi sul mercato nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), e in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Considerando che, per attenuare situazioni di mercato capaci di pregiudicare gravemente il reddito dei produttori di alcuni ortofrutticoli, il regolamento n. 159/66/CEE prevede, in particolare nell'articolo 7, misure volte a stabilizzare i corsi tramite il ritiro dal mercato di quantità di prodotti eccedenti le capacità di assorbimento ; che tali misure possono essere pienamente efficaci soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non siano reintrodotti nel circuito commerciale consueto per tale genere di prodotti ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti acquistati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE, dagli organismi o dalle persone fisiche o giuridiche designati a tale scopo dagli Stati membri, si considera che le destinazioni seguenti non ostacolano il normale collocamento della produzione in causa :

a) distribuzione gratuita a opere di beneficenza o fondazioni di carità o a persone riconosciute

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.